

Proposta di  
**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di**  
**ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito , volontariato e**  
**collocamento alla pari**  
**17.5.2013**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

(ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge 24 dicembre 2012 n. 234)

<p><b>Bruxelles, 25.3.2013</b>  <b>COM(2013) 151 final</b>  <b>2013/0081 (COD)</b>  [RIFUSIONE]  {SWD(2013) 77 final}  {SWD(2013) 78 final}</p>	<p><b>DIRETTIVA 2004/114/CE</b>  <b>DEL CONSIGLIO</b>  <b>del 13 dicembre 2004</b>  <b>relativa alle condizioni di</b>  <b>ammissione dei cittadini di</b>  <b>paesi terzi per motivi di</b>  <b>studio, scambio di</b>  <b>alunni, tirocinio non</b>  <b>retribuito o volontariato</b></p>	<p><b>DIRETTIVA</b>  <b>2005/71/CE DEL</b>  <b>CONSIGLIO</b>  <b>del 12 ottobre 2005</b>  <b>relativa a una</b>  <b>procedura</b>  <b>specificamente</b>  <b>concepita per</b>  <b>l'ammissione di</b>  <b>cittadini di paesi terzi a</b>  <b>fini</b>  <b>di ricerca scientifica</b></p>	<p><b>Norma nazionale di</b>  <b>recepimento</b></p>
<p><i>Articolo 1</i>  <b>Oggetto</b>  La presente direttiva definisce:  a) le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a 90 giorni, per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato o collocamento alla pari;  b) le condizioni di ingresso e soggiorno di studenti e tirocinanti retribuiti che siano cittadini di paesi terzi, per un periodo superiore a 90 giorni in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo accorda loro un'autorizzazione sulla base della presente direttiva;  c) le condizioni di ingresso e</p>	<p><i>Articolo 1</i>  <b>Oggetto</b>  Oggetto della presente direttiva è definire:  a) le condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, <b>per un periodo superiore a tre mesi</b>, per motivi di <b>studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato</b>;  b) le norme sulle procedure per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai suddetti fini.</p>	<p><i>Articolo 1</i>  <b>Oggetto</b>  La presente direttiva definisce le condizioni per l'ammissione dei ricercatori dei paesi terzi negli Stati membri <b>per una durata superiore a tre mesi</b> al fine di svolgervi un progetto di <b>ricerca</b> nell'ambito di una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca.</p>	<p><i>Articolo 1</i>  La proposta si prefigge tre obiettivi:  a) stabilire le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, <b>tirocinio retribuito</b> e non retribuito, volontariato e <b>collocamento alla pari</b>;  b) stabilire le condizioni di ingresso e</p>

<p>soggiorno di ricercatori che siano cittadini di paesi terzi, in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo accorda loro un'autorizzazione sulla base della presente direttiva.</p>			<p>soggiorno degli studenti e dei <b>tirocinanti retribuiti cittadini di paesi terzi in Stati membri diversi dallo Stato membro che ha accordato loro l'autorizzazione</b></p> <p>c) le condizioni di ingresso e soggiorno dei ricercatori cittadini di paesi terzi in Stati membri diversi dallo Stato membro che accorda loro per primo un'autorizzazione in forza della direttiva.</p> <p>La bozza di direttiva, rispetto alle precedenti, estende il campo di applicazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) al <b>tirocinio retribuito</b></li> <li>2) al <b>collocamento alla pari.</b></li> </ol> <p>In merito al <b>tirocinio</b>, si richiamano le seguenti norme nazionali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) art. 39-bis, comma 1, lettera b) del TUI, e art. 40, comma 9, lettera a) e comma 10 del Regolamento di attuazione, nell'ambito del contingente annuale stabilito</li> </ol>
--	--	--	--

			<p>dal decreto 44 bis, comma 6 dello stesso Reg.</p> <p>2) art. 39-bis, comma 1, lettera b) del TUI, e art. 44-bis, comma 5, del Regolamento di attuazione, nell'ambito del contingente annuale stabilito dallo stesso articolo;</p> <p>3) art. 27, comma 1, lettera f) del TUI ove è previsto l'ingresso e il soggiorno per <u>motivi di lavoro</u> per <i>“persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato”</i>.</p> <p>In merito al <b>collocamento alla pari</b>, si richiamano le seguenti norme nazionali:</p> <p>1) art 27, comma 1, lettera r) del TUI, ove è previsto l'ingresso e il soggiorno per motivi di lavoro per <i>“persone che, secondo le norme</i></p>
--	--	--	--

			<p><i>di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività ...o un lavoro occasionale ...o sono persone collocate alla pari”;</i></p> <p>art 34, comma 4, lettera b) del TUI, ove è prevista l'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale “<i>dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 304.</i>”</p>
--	--	--	--

<p><i>Articolo 2</i>  <b>Campo d'applicazione</b>  1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro <b>per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito o non retribuito, volontariato o collocamento alla pari;</b>  2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:  a) che si trovino in uno Stato membro in qualità di richiedenti asilo, ovvero siano tutelati da forme di protezione sussidiaria o da programmi di protezione temporanea;  b) la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di diritto o di fatto;  c) che siano familiari di cittadini dell'Unione i quali abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione;  d) titolari dello status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro, a norma della direttiva del Consiglio 2003/109/CE del 25 novembre 2003<sup>30</sup>, qualora esercitino il diritto di soggiorno in un altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di formazione professionale;  e) che abbiano la qualifica di lavoratori autonomi ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro interessato;  f) che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione</p>	<p><i>Articolo 3</i>  <b>Campo d'applicazione</b>  1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio.  Gli Stati membri possono altresì decidere di applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi per motivi di scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.  2. La presente direttiva non si applica:  a) ai cittadini di paesi terzi che si trovino in uno Stato membro in qualità di richiedenti asilo, ovvero siano tutelati da forme di protezione sussidiaria o da programmi di protezione temporanea;  b) ai cittadini di paesi terzi la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di diritto o di fatto;  c) ai cittadini di paesi terzi che siano familiari di cittadini dell'Unione i quali abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità;  d) ai cittadini di paesi terzi titolari dello status di residente di lungo periodo in uno Stato membro, a norma della direttiva del Consiglio 2003/109/CE del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (1), qualora esercitino il diritto di soggiorno in un altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di</p>	<p><i>Articolo 3</i>  <b>Campo di applicazione</b>  1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgervi un progetto di ricerca.  2. La presente direttiva non si applica:  a) ai cittadini di paesi terzi che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un regime di protezione temporanea;  b) ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro come studenti ai sensi della direttiva 2004/114/CE al fine di svolgere attività di ricerca per il conseguimento di un dottorato;  c) ai cittadini di paesi terzi la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto;  d) ai ricercatori che un istituto di ricerca assegna a un altro istituto di ricerca in un altro Stato membro.</p>	<p><i>Articolo 2</i>  <b>Comma 1, della bozza:</b>  La bozza di direttiva, rispetto alle precedenti, estende il campo di applicazione:  <b>1) al tirocinio retribuito</b>  <b>2) al collocamento alla pari</b>  le cui norme nazionali vigenti sono state citate in precedenza, nella sezione di commento, relativa all'<i>articolo 1</i>.   In merito alla <b>ricerca</b>, si richiama la norma nazionale prevista dall'art. 27-ter del TUI che, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del d. l.vo 9 gennaio 2008, n. 17.   In merito allo <b>studio</b>, si richiamano le norme nazionali, ove la disciplina si distingue tra lo <b>studio universitario</b> e lo <b>studio presso istituti di istruzione secondaria e di formazione tecnica</b>;  1) relativamente allo <b>studio universitario</b>, si richiama l'art. 39 del TUI che trova attuazione nell'art. 44 bis, comma 1, e nell'art. 46 del Regolamento di attuazione,</p>
--	---	--	--

<p>equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e paesi terzi;</p> <p>g) che entrano nell'Unione in qualità di tirocinanti nell'ambito di un trasferimento intrasocietario in virtù della [direttiva 2013/xx/UE sui trasferimenti intrasocietari].</p>	<p>formazione professionale.</p> <p>e) ai cittadini di paesi terzi che abbiano la qualifica di lavoratori o lavoratori autonomi ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro interessato.</p>		<p>2) relativamente allo <b>studio presso istituti di istruzione secondaria e di formazione tecnica</b>, si richiama l'art. 39-bis, comma 1, lettera a) e b), del TUI che trova attuazione nell'art. 44 bis, comma 2, lettera a), del Regolamento di attuazione.</p> <p>In merito allo <b>scambio di alunni</b>, si richiamano le norme nazionali previste dall'art. 39-bis, comma 1, lettera d) del TUI, e dall'art. 44-bis, comma 2, lettera b) del Regolamento di attuazione.</p> <p>In merito al <b>tirocinio (per il quale la norma nazionale prevede già forme di retribuzione)</b>, si richiamano le citate norme nazionali:</p> <p>1) art. 39-bis, comma 1, lettera b) del TUI, e art. 40, comma 9, lettera a) e comma 10 del Regolamento di attuazione, nell'ambito del contingente annuale stabilito dal decreto 44 bis, comma 6 dello stesso Reg.</p> <p>2) art. 39-bis, comma 1, lettera b) del</p>
--	---	--	---

			<p>TUI, e art. 44-bis, comma 5, del Regolamento di attuazione, nell'ambito del contingente annuale stabilito dallo stesso articolo;</p> <p>3) art. 27, comma 1, lettera f) del TUI ove è previsto l'ingresso e il soggiorno per <u>motivi di lavoro</u> per "<i>persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato</i>".</p> <p>In merito al <b>volontariato</b>, si richiama la norma nazionale prevista dall'art. 27-bis del TUI che, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del d. l.vo 10 agosto 2007, n. 154.</p> <p><b>Comma 2, della bozza:</b> nel recepimento delle direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE e nel TUI <b>non</b> è presente una norma specifica in tal senso.</p>
--	--	--	---

<p><b>Articolo 3</b> <b>Definizioni</b> Ai fini della presente direttiva, s'intende per:</p> <p>a) "cittadino di un paese terzo", chi non sia cittadino dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato;</p> <p>b) "ricercatore", un cittadino di paese terzo in possesso di un titolo di studi superiori appropriato che dia accesso a programmi di dottorato, il quale è selezionato da un istituto di ricerca per svolgere un progetto di ricerca che richiede di norma il suddetto titolo;</p> <p>c) "studente", il cittadino di paese terzo che sia stato accettato da un istituto di insegnamento superiore e che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per seguire, quale attività principale, un programma di studi a tempo pieno che porti al conseguimento di un titolo di istruzione superiore riconosciuto da tale Stato membro, compresi i diplomi, certificati o diplomi di dottorato in un istituto di insegnamento superiore, che può comprendere un corso propedeutico preliminare a tale istruzione, in conformità della legislazione nazionale;</p> <p>d) "alunno", il cittadino di paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per frequentare un programma riconosciuto di istruzione secondaria, nell'ambito di un programma di scambio fra scuole messo in atto da un'organizzazione a tal fine riconosciuta dallo Stato</p>	<p><b>Articolo 2</b> <b>Definizioni</b> Ai fini della presente direttiva, s'intende per:</p> <p>a) «cittadino di un paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato;</p> <p>b) «studente», il cittadino di un paese terzo che sia stato accettato da un istituto di insegnamento superiore e che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per seguire, quale attività principale, un programma di studi a tempo pieno che porti al conseguimento di un titolo di istruzione superiore riconosciuto da tale Stato membro, compresi i diplomi, certificati o diplomi di dottorato in un istituto di insegnamento superiore, che può comprendere un corso propedeutico preliminare a tale istruzione, in conformità della legislazione nazionale;</p> <p>c) «alunno», il cittadino di un paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per frequentare un programma riconosciuto di istruzione secondaria, nell'ambito di un programma di scambio fra scuole messo in atto da un'organizzazione a tal fine riconosciuta dallo Stato membro secondo la sua legislazione o prassi amministrativa;</p> <p>d) «tirocinante non retribuito», il cittadino di un paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di</p>	<p><b>Articolo 2</b> <b>Definizioni</b> Ai fini della presente direttiva, si intende per:</p> <p>a) «cittadino di un paese terzo»: chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato;</p> <p>b) «ricerca»: lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio di conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;</p> <p>c) «istituto di ricerca»: qualsiasi tipo di istituto pubblico o privato che effettua attività di ricerca, autorizzato ai fini della presente direttiva da uno Stato membro conformemente alla legislazione o alla prassi amministrativa di quest'ultimo;</p> <p>d) «ricercatore»: un cittadino di un paese terzo in possesso di un titolo di studi superiori appropriato che dia accesso a programmi di dottorato, il quale è selezionato da un istituto di ricerca per svolgere un progetto di ricerca che richiede di norma il suddetto titolo;</p> <p>e) «permesso di</p>	<p><b>Articolo 3</b> La bozza di articolo contiene le definizioni delle categorie di beneficiari, che sono in larga misura comuni ad altre direttive vigenti nel settore della migrazione (e soprattutto alla 2004/114/CE e alla 2005/71/CE). Nel recepimento delle direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE e nel TUI <b>non</b> è presente una specifica norma di contenitore delle <i>definizioni</i>, tuttavia esse trovano collocazione o possono essere desunte nei seguenti dispositivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>cittadino di un paese terzo</i>: art. 1, comma 1, del TUI;</li> <li>2) <i>ricercatore</i>: art. 27-ter, comma 1, del TUI;</li> <li>3) <i>studente</i>: art. 39-bis, comma 1, lettere a) e b) del TUI e art. 44 bis, comma 1 e comma 2, lettera a) del Regolamento di attuazione;</li> <li>4) <i>alunno</i>: art. 39-bis, comma 1, lettere c) e d) del TUI e art. 44 bis, comma 2, lettera b), del Regolamento di attuazione;</li> <li>5) <i>tirocinante</i>: le</li> </ol>
--	--	--	---

<p>membro secondo la sua legislazione o prassi amministrativa;</p> <p>e) “tirocinante non retribuito”, il cittadino di un paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare un periodo di formazione non retribuita, in conformità della legislazione nazionale di quest’ultimo;</p> <p>f) “tirocinante retribuito”, il cittadino di paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare un periodo di formazione in contropartita della quale percepisce una retribuzione, in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro interessato;</p> <p>g) “volontario”, il cittadino di paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro per partecipare a un programma riconosciuto di volontariato;</p> <p>h) “programma di volontariato”, un programma di iniziative solidali concrete, basato su un programma riconosciuto dallo Stato membro o dall’Unione che persegua obiettivi di interesse generale;</p> <p>i) “persona collocata alla pari”, il cittadino di paese terzo che sia temporaneamente ospitato da una famiglia sul territorio di uno Stato membro in cambio di lavori domestici leggeri e della cura di bambini, allo scopo di migliorare le sue competenze linguistiche e la sua conoscenza del paese ospitante;</p> <p>j) “ricerca”, lavoro creativo svolto su base sistematica</p>	<p>uno Stato membro per effettuare un periodo di formazione non retribuita, in conformità della legislazione nazionale;</p> <p>e) «istituto», un istituto pubblico o privato riconosciuto dallo Stato membro ospitante e/o il cui programma di studi sia riconosciuto in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa per gli scopi stabiliti nella presente direttiva;</p> <p>f) «programma di volontariato», un programma di iniziative solidali concrete, basato su un programma nazionale o comunitario che persegua obiettivi di interesse generale;</p> <p>g) «permesso di soggiorno», un’autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che consente ad un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002.</p>	<p>soggiorno»: qualsiasi autorizzazione destinata specificamente a «ricercatori» rilasciata dalle autorità di uno Stato membro, che consente al cittadino di un paese terzo di soggiornare regolarmente sul territorio di tale Stato, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002.</p>	<p>definizioni dei <b>tirocinanti retribuiti e non retribuiti</b> (che si distinguono solo per l’elemento della retribuzione) <b>non è desumibile, neanche in senso generale, nella normativa nazionale vigente</b>; ulteriori elementi potranno essere resi dal MIN LAV e dal MAE;</p> <p>6) <i>volontario e programma di volontariato</i>: art. 27-bis, comma 2, del TUI;</p> <p>7) <i>persona collocata alla pari</i>: la definizione che, nella bozza di direttiva, si ispira all’accordo europeo del 1969 sul collocamento alla pari, nella norma nazionale è prevista esplicitamente all’art 34, comma 4, lettera b) del TUI;</p> <p>8) <i>ricerca e istituto di ricerca</i>: art 27-ter, comma 1, del TUI;</p> <p>9) <i>istituto di insegnamento</i>: in merito dovrà essere coinvolto il competente MIUR;</p> <p>10) <i>retribuzione e lavoro</i>: in merito dovrà essere coinvolto il</p>
---	--	---	--

<p>per aumentare il bagaglio di conoscenze, compresa la conoscenza dell'essere umano, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;</p> <p>k) "istituto di ricerca", qualsiasi tipo di istituto pubblico o privato che effettua attività di ricerca, autorizzato ai fini della presente direttiva da uno Stato membro conformemente alla legislazione o alla prassi amministrativa di quest'ultimo;</p> <p>l) "istituto di insegnamento, un istituto pubblico o privato riconosciuto dallo Stato membro ospitante e/o il cui programma di studi sia riconosciuto in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa, sulla base di criteri trasparenti, per gli scopi stabiliti nella presente direttiva;</p> <p>m) "retribuzione", il pagamento, in qualsiasi forma, ricevuto in contropartita delle prestazioni effettuate e considerato in forza della legislazione nazionale o della prassi consolidata quale elemento costitutivo di un rapporto di lavoro;</p> <p>n) "lavoro", l'esercizio di attività comprendenti qualsiasi forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o conformemente a una prassi consolidata per conto e sotto la direzione e la supervisione di un datore di lavoro;</p>			<p>competente MIN LAV;</p> <p>11) <i>primo stato membro e secondo stato membro</i>: la definizione non è desumibile, neanche in senso generale, nella normativa nazionale vigente;</p> <p>12) <i>programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità</i>: la definizione non è presente nella normativa nazionale vigente;</p> <p>13) <i>Autorizzazione</i>: la definizione non è presente nella normativa nazionale vigente;</p> <p>14) <i>Visto per soggiorno di lunga durata</i>: art. 4, commi 1 e 2 del TUI e art. 5, commi 1, 2 e 3, del Regolamento di attuazione.</p>
--	--	--	--

<p>o) “primo Stato membro”, lo Stato membro che per primo concede a un cittadino di paese terzo un’ autorizzazione in forza della presente direttiva;</p> <p>p) “secondo Stato membro”, qualsiasi Stato membro diverso dal primo Stato membro;</p> <p>q) “programmi dell’Unione comprendenti misure sulla mobilità”, programmi finanziati dall’Unione che promuovono la mobilità dei cittadini di paesi terzi all’interno dell’Unione;</p> <p>r) “autorizzazione”, un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002, oppure un visto per soggiorno di lunga durata;</p> <p>s) “visto per soggiorno di lunga durata”, l’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a norma dell’articolo 18 della convenzione Schengen o rilasciata conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri che non applicano integralmente l’acquis di Schengen.</p>			
<p><b>Articolo 4</b>  <b>Disposizioni più favorevoli</b>  1. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli vigenti in forza:</p> <p>a) di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra l’Unione, o l’Unione e i suoi Stati membri da una parte, e</p>	<p><b>Articolo 4</b>  <b>Disposizioni più favorevoli</b>  1. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli vigenti in forza:</p> <p>a) di accordi bilaterali o multilaterali tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri da una</p>	<p><b>Articolo 4</b>  <b>Disposizioni più favorevoli</b>  1. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli di:</p> <p>a) accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra la Comunità</p>	<p><b>Articolo 4</b></p> <p>Nel TUI <b>non</b> è presente una norma specifica in tal senso.</p>

<p>uno o più paesi terzi dall'altra; oppure  b) di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più Stati paesi terzi.  2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica per quanto riguarda gli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 29, specialmente nell'ambito di partenariati per la mobilità.</p>	<p>parte, e uno o più Stati terzi dall'altra; oppure  b) di accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più Stati terzi.  2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica.</p>	<p>o la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra;  b) accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.  2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli nei confronti delle persone cui essa si applica.</p>	
<p><b>Articolo 5</b>  <b>Principio</b>  1. L'ammissione di un cittadino di paese terzo a norma della presente direttiva è subordinata all'esame della documentazione comprovante che egli ottempera ai requisiti di cui all'articolo 6 e, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 7 a 14.  2. Una volta soddisfatti tutti i requisiti generali e specifici per l'ammissione, i richiedenti hanno diritto a un visto per soggiorno di lunga durata e/o a un permesso di soggiorno. Lo Stato membro che rilascia un permesso di soggiorno valido soltanto sul suo territorio e non altrove, ove siano rispettati tutti i requisiti per l'ammissione previsti dalla presente direttiva, concede al cittadino di paese terzo interessato il visto richiesto.</p>	<p><b>Articolo 5</b>  <b>Principio</b>  L'ammissione di un cittadino di un paese terzo a norma della presente direttiva è subordinata all'esame della documentazione comprovante che egli ottempera ai requisiti di cui all'articolo 6 e, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 7 a 11.</p>	<hr/>	<p><b>Articolo 5</b>  Nel TUI <b>non</b> è presente una norma specifica in tal senso.</p>

<p><b>Articolo 6</b> <b>Requisiti generali</b> Il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso per i motivi previsti dalla presente direttiva deve:</p> <p>a) presentare un titolo di viaggio valido a norma della legislazione nazionale; gli Stati membri possono prescrivere che il periodo di validità del titolo di viaggio sia almeno pari alla durata del soggiorno previsto;</p> <p>b) ove non abbia raggiunto la maggiore età, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante, presentare l'autorizzazione dei genitori o un'autorizzazione equivalente per il soggiorno in questione;</p> <p>c) essere coperto da un'assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini del suo paese nello Stato membro in questione;</p> <p>d) non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica;</p> <p>e) se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento delle tasse dovute per l'esame della domanda in base all'articolo 31;</p> <p>f) esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, al tirocinio e al ritorno, fatto salvo l'esame specifico di ogni singolo caso.</p>	<p><b>Articolo 6</b> <b>Requisiti generali</b> 1. Il cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso per i motivi specificati agli articoli da 7 a 11 deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <p>a) presentare un titolo di viaggio valido a norma della legislazione nazionale. Gli Stati membri possono prescrivere che il periodo di validità del titolo di viaggio sia almeno pari alla durata del soggiorno previsto;</p> <p>b) ove non abbia raggiunto la maggiore età, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante, presentare l'autorizzazione dei genitori per il soggiorno in questione;</p> <p>c) essere coperto da un'assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini del suo paese nello Stato membro in questione;</p> <p>d) non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica;</p> <p>e) se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento delle tasse dovute per l'esame della domanda in base all'articolo 20 della presente direttiva.</p> <p>2. Gli Stati membri agevolano la procedura di ammissione per i cittadini di paesi terzi di cui agli articoli da 7 a 11 che partecipano a programmi comunitari diretti a promuovere la mobilità verso o dentro la Comunità.</p>	<p><b>Articolo 7</b> <b>Condizioni per l'accoglienza</b> 1. Il cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso per gli scopi previsti dalla presente direttiva:</p> <p>a) deve esibire un documento di viaggio valido, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale. Gli Stati membri possono richiedere che la validità del documento di viaggio copra almeno la durata del permesso di soggiorno;</p> <p>b) deve presentare una convenzione di accoglienza firmata con un istituto di ricerca conformemente all'articolo 6, paragrafo 2;</p> <p>c) all'occorrenza, deve presentare una dichiarazione di presa in carico rilasciata dall'istituto di ricerca conformemente all'articolo 6, paragrafo 3;</p> <p>d) non deve essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica.</p> <p>Gli Stati membri verificano che tutte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) siano soddisfatte.</p> <p>2. Gli Stati membri possono inoltre verificare i termini su cui è basata e conclusa la</p>	<p><b>Articolo 6</b> La bozza di articolo definisce i requisiti generali che lo straniero deve documentare per essere ammesso in uno Stato membro.</p> <p>La normativa nazionale vigente prevede i dispositivi, elencati nella bozza di articolo, nelle seguenti norme:</p> <p>a) art. 4, commi 1 e 2 del TUI e art. 5, commi 1, 2 e 3, del Regolamento di attuazione; <b>non</b> è presente una specifica norma che prescriva una <i>validità</i> minima del documento di viaggio,</p> <p>b) art. 3, comma 1, del Decreto interministeriale in materia di visti d'ingresso, n. 850, dell'11 maggio 2011 (adottato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento di attuazione);</p> <p>c) <b>per motivi di studio:</b> art. 5, della Direttiva 1 marzo 2000 in materia di definizione dei mezzi di sussistenza (adottata ai sensi dell'art. 4, comma 3, del TUI) e delle disposizioni MIUR diramate annualmente;</p>
--	--	---	--

<p><i>Articolo 7</i>  <b>Requisiti specifici per i ricercatori</b></p>	<p>convenzione di accoglienza.  3. Una volta espletate con esito positivo le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, i ricercatori sono ammessi sul territorio degli Stati membri per l'esecuzione della convenzione di accoglienza.</p>	<p>d) art. 4, comma 3, del TUI;  e) <b>non</b> è presente una specifica norma che prescriva un <i>onere</i> in tal senso, in materia di rilascio del permesso di soggiorno, preliminarmente all'ingresso. Ulteriori elementi potranno essere resi dal MIUR e dal MAE;  f) <b>per motivi di studio:</b> art. 5, della Direttiva 1 marzo 2000 in materia di definizione dei mezzi di sussistenza (adottata ai sensi dell'art. 4, comma 3, del TUI) e delle disposizioni MIUR diramate annualmente;  <b>per volontariato:</b> art. 27-bis, comma 2, lettera b), del TUI;  <b>per ricerca:</b> art. 27-ter, commi 2, lettera c) e 3, del TUI.</p>	<p><b>per volontariato:</b> art. 27-bis, comma 2, lettera c), del TUI;  <b>per ricerca:</b> art. 27-ter, comma 3, del TUI;  d) art. 4, comma 3, del TUI;  e) <b>non</b> è presente una specifica norma che prescriva un <i>onere</i> in tal senso, in materia di rilascio del permesso di soggiorno, preliminarmente all'ingresso. Ulteriori elementi potranno essere resi dal MIUR e dal MAE;  f) <b>per motivi di studio:</b> art. 5, della Direttiva 1 marzo 2000 in materia di definizione dei mezzi di sussistenza (adottata ai sensi dell'art. 4, comma 3, del TUI) e delle disposizioni MIUR diramate annualmente;  <b>per volontariato:</b> art. 27-bis, comma 2, lettera b), del TUI;  <b>per ricerca:</b> art. 27-ter, commi 2, lettera c) e 3, del TUI.</p>
<p><i>Articolo 7</i>  <b>Requisiti specifici per i ricercatori</b></p>	<p>-----</p>	<p><i>Articolo 7</i>  <b>Condizioni per l'accoglienza</b></p>	<p><i>Articolo 7</i></p>

<p>1. Oltre ai requisiti generali previsti all'articolo 6, il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso per motivi di ricerca deve soddisfare anche i seguenti requisiti:</p> <p>a) presentare una convenzione di accoglienza firmata con un istituto di ricerca conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 2;</p> <p>b) all'occorrenza, presentare una dichiarazione di presa in carico rilasciata dall'istituto di ricerca conformemente all'articolo 9, paragrafo 3.</p> <p>2. Gli Stati membri possono verificare i termini su cui è basata e conclusa la convenzione di accoglienza.</p> <p>3. Una volta espletate con esito positivo le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, i ricercatori sono ammessi sul territorio dello Stato membro per l'esecuzione della convenzione di accoglienza.</p> <p>4. La domanda di un cittadino di paese terzo che intende svolgere una ricerca nell'Unione è presa in considerazione ed esaminata quando il cittadino in questione soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso.</p> <p>5. Gli Stati membri possono accettare, conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino di paese terzo si trova già sul loro territorio.</p> <p>6. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di autorizzazione debbano essere presentate dal ricercatore o dall'istituto di ricerca interessato.</p>		<p>1. Il cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso per gli scopi previsti dalla presente direttiva:</p> <p>a) deve esibire un documento di viaggio valido, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale. Gli Stati membri possono richiedere che la validità del documento di viaggio copra almeno la durata del permesso di soggiorno;</p> <p>b) deve presentare una convenzione di accoglienza firmata con un istituto di ricerca conformemente all'articolo 6, paragrafo 2;</p> <p>c) all'occorrenza, deve presentare una dichiarazione di presa in carico rilasciata dall'istituto di ricerca conformemente all'articolo 6, paragrafo 3;</p> <p>d) non deve essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.</p> <p>Gli Stati membri verificano che tutte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) siano soddisfatte.</p> <p>2. Gli Stati membri possono inoltre verificare i termini su cui è basata e conclusa la convenzione di accoglienza.</p> <p>3. Una volta espletate</p>	<p>La normativa nazionale vigente prevede i dispositivi, elencati nella bozza di articolo, nelle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ con riguardo al <b>comma 1</b>: la lettera a), all'art. 27-ter, comma 3 del TUI; la lettera b), all'art. 27-ter, comma 4 del TUI;</li> <li>▪ con riguardo al <b>comma 2</b>: art. 27-ter, comma 4 del TUI;</li> <li>▪ con riguardo al <b>comma 3</b>: art. 27-ter, commi 6 e 7 del TUI;</li> <li>▪ con riguardo al <b>comma 4</b>: art. 27-ter, comma 1 del TUI;</li> <li>▪ con riguardo al <b>comma 5</b>: art. 27-ter, comma 9 del TUI;</li> <li>▪ con riguardo al <b>comma 6</b>: art. 27-ter, comma 4 del TUI.</li> </ul>
--	--	---	---

<p><i>Articolo 8</i>  <b>Autorizzazione degli istituti di ricerca</b>  1. Gli istituti di ricerca che desiderano accogliere un ricercatore secondo la procedura di ammissione stabilita dalla presente direttiva devono essere preventivamente autorizzati a tal fine dallo Stato membro interessato.  2. L'autorizzazione degli istituti di ricerca è conforme alle procedure previste dalla legislazione o prassi amministrativa nazionale degli Stati membri. Le domande di autorizzazione sono presentate dagli istituti sia pubblici sia privati secondo tali procedure e in base ai loro compiti statutari o, nel caso, al loro oggetto sociale e previa prova che essi conducono attività di ricerca.  L'autorizzazione è rilasciata a un istituto di ricerca per un periodo minimo di cinque anni. In casi eccezionali, gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione per un periodo più breve.  3. Gli Stati membri possono richiedere all'istituto di ricerca, conformemente alla legislazione nazionale, un impegno scritto in base al quale, se un ricercatore rimane irregolarmente nel</p>	<p>-----</p>	<p>con esito positivo le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, i ricercatori sono ammessi sul territorio degli Stati membri per l'esecuzione della convenzione di accoglienza.</p> <p><i>Articolo 5</i>  <b>Autorizzazione</b>  1. Gli istituti di ricerca che desiderano accogliere un ricercatore secondo la procedura di ammissione stabilita dalla presente direttiva devono essere preventivamente autorizzati a tal fine dallo Stato membro interessato.  2. L'autorizzazione degli istituti di ricerca è conforme alle procedure previste dalla legislazione o prassi amministrativa nazionale degli Stati membri. Le domande di autorizzazione sono presentate dagli istituti sia pubblici sia privati secondo tali procedure e in base ai loro compiti statutari o, nel caso, al loro oggetto sociale e previa prova che essi conducono attività di ricerca. L'autorizzazione è rilasciata a un istituto di ricerca per un periodo minimo di cinque anni. In casi eccezionali, gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione per un periodo più breve.  3. Gli Stati membri possono richiedere</p>	<p><i>Articolo 8</i>  La normativa nazionale vigente recepisce i dispositivi, elencati nella bozza di articolo, all'art. 27-ter, comma 2, del TUI.  In merito potranno essere resi ulteriori elementi dal competente MIUR.</p>
---	--------------	---	--

<p>territorio dello Stato membro interessato, il suddetto istituto si fa carico delle spese di soggiorno e viaggio di ritorno sostenute con fondi pubblici. La responsabilità finanziaria dell'istituto di ricerca cessa al più tardi sei mesi dopo la data in cui cessa la convenzione di accoglienza.</p> <p>4. Gli Stati membri possono disporre che, entro due mesi dalla data di scadenza della convenzione di accoglienza in questione, l'istituto autorizzato trasmetta alle autorità competenti designate a tal fine dagli Stati membri conferma che i lavori sono stati effettuati nell'ambito di ciascuno dei progetti di ricerca per cui tale convenzione di accoglienza è stata firmata sulla base dell'articolo 9.</p> <p>5. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro pubblicano e aggiornano gli elenchi degli istituti di ricerca autorizzati ai fini della presente direttiva ogniqualvolta tali elenchi vengono modificati.</p> <p>6. Uno Stato membro può, tra l'altro, rifiutarsi di rinnovare o decidere di revocare l'autorizzazione se l'istituto di ricerca non soddisfa più le condizioni previste nei paragrafi 2, 3 e 4, o qualora l'autorizzazione sia stata ottenuta con la frode o l'istituto di ricerca abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di paese terzo in modo negligente o fraudolento. Laddove l'autorizzazione sia stata rifiutata o revocata, all'istituto interessato può</p>		<p>all'istituto di ricerca, conformemente alla legislazione nazionale, un impegno scritto in base al quale, se un ricercatore rimane irregolarmente nel territorio dello Stato membro interessato, il suddetto istituto si fa carico delle spese di soggiorno e viaggio di ritorno sostenute con fondi pubblici. La responsabilità finanziaria dell'istituto di ricerca cessa al più tardi sei mesi dopo la data in cui cessa la convenzione di accoglienza.</p> <p>4. Gli Stati membri possono disporre che, entro due mesi dalla data di scadenza della convenzione di accoglienza in questione, l'istituto autorizzato trasmetta alle autorità competenti designate a tal fine dagli Stati membri conferma che i lavori sono stati effettuati nell'ambito di ciascuno dei progetti di ricerca per cui tale convenzione di accoglienza è stata firmata sulla base dell'articolo 6.</p> <p>5. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro pubblicano e aggiornano periodicamente gli elenchi degli istituti di ricerca autorizzati ai fini della presente direttiva.</p> <p>6. Uno Stato membro può, tra l'altro, rifiutarsi di rinnovare o decidere di</p>	
---	--	--	--

<p>essere vietato chiedere una seconda autorizzazione per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di revoca o non rinnovo.</p> <p>7. Gli Stati membri possono stabilire nella rispettiva legislazione nazionale le conseguenze della revoca dell'autorizzazione, o del rifiuto di rinnovarla, per le convenzioni di accoglienza in vigore, concluse conformemente all'articolo 9, e le conseguenze per i permessi di soggiorno dei ricercatori interessati.</p>		<p>l'autorizzazione se l'istituto di ricerca non soddisfa più le condizioni previste nei paragrafi 2, 3 e 4, o qualora l'autorizzazione sia stata ottenuta con la frode o l'istituto di ricerca abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di un paese terzo in modo negligente o fraudolento. Laddove l'autorizzazione sia stata rifiutata o revocata, all'istituto interessato può essere vietato chiedere una seconda autorizzazione per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di revoca o non rinnovo.</p> <p>7. Gli Stati membri possono stabilire nella rispettiva legislazione nazionale le conseguenze della revoca dell'autorizzazione, o del rifiuto di rinnovarla, per le convenzioni di accoglienza in vigore, concluse conformemente all'articolo 6, e le conseguenze per i permessi di soggiorno dei ricercatori interessati.</p>	
<p><i>Articolo 9</i></p> <p><b>Convenzione di accoglienza</b></p> <p>1. L'istituto di ricerca che desidera accogliere un ricercatore firma con il ricercatore una convenzione di accoglienza purché siano rispettate le condizioni di cui</p>	<p>-----</p>	<p><i>Articolo 6</i></p> <p><b>Convenzione di accoglienza</b></p> <p>1. L'istituto di ricerca che desidera accogliere un ricercatore firma con il ricercatore una convenzione di</p>	<p><i>Articolo 9</i></p> <p>La normativa nazionale vigente recepisce i dispositivi, elencati nella bozza di articolo, all'art. 27-ter, (comma 4),</p>

<p>agli articoli 6 e 7.</p> <p>La convenzione di accoglienza contiene almeno i seguenti elementi:</p> <p>a) il titolo e lo scopo del progetto di ricerca;</p> <p>b) l'impegno del ricercatore a completare il progetto di ricerca;</p> <p>c) la conferma dell'istituto che si impegna a ospitare il ricercatore affinché questi possa completare il progetto di ricerca;</p> <p>d) le date d'inizio e di fine del progetto di ricerca;</p> <p>e) informazioni sul rapporto giuridico tra l'istituto di ricerca e il ricercatore;</p> <p>f) informazioni sulle condizioni di lavoro del ricercatore.</p> <p>2. Un istituto di ricerca può firmare una convenzione di accoglienza soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) il progetto di ricerca è stato accettato dagli organi competenti dell'istituto dopo una verifica dei seguenti elementi:</p> <p>i) l'oggetto della ricerca, la durata e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione;</p> <p>ii) i titoli del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio conformemente all'articolo 2, lettera b);</p> <p>3. In seguito alla firma della convenzione di accoglienza, l'istituto di ricerca può essere tenuto, conformemente alla legislazione nazionale, a rilasciare al ricercatore una dichiarazione individuale di presa in carico delle spese di cui all'articolo 8, paragrafo</p>		<p>accoglienza con cui questi si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore a tal fine, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.</p> <p>2. Un istituto di ricerca può firmare una convenzione di accoglienza soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) il progetto di ricerca è stato accettato dagli organi competenti dell'istituto dopo una verifica dei seguenti elementi:</p> <p>i) l'oggetto della ricerca, la durata e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione;</p> <p>ii) i titoli del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio conformemente all'articolo 2, lettera d);</p> <p>b) il ricercatore dispone per il soggiorno di risorse mensili sufficienti, in base all'importo minimo reso pubblico a tal fine dallo Stato membro, per far fronte alle necessità e alle spese di viaggio di ritorno senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro;</p> <p>c) durante il soggiorno, il ricercatore dispone di un'assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i</p>	<p>commi 3 , 4 e 5 del TUI.</p>
--	--	---	---------------------------------

<p>3.</p> <p>4. La convenzione di accoglienza decade automaticamente se il ricercatore non è ammesso o quando termina il rapporto giuridico che lo lega all'istituto di accoglienza.</p> <p>5. Qualora dovesse verificarsi un evento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione di accoglienza, l'istituto di ricerca ne informa prontamente l'autorità designata a tal fine dagli Stati membri.</p>		<p>cittadini dello Stato membro interessato;</p> <p>d) la convenzione di accoglienza specifica il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro dei ricercatori.</p> <p>3. In seguito alla firma della convenzione di accoglienza, l'istituto di ricerca può essere tenuto, conformemente alla legislazione nazionale, a rilasciare al ricercatore una dichiarazione individuale di presa in carico delle spese di cui all'articolo 5, paragrafo 3.</p> <p>4. La convenzione di accoglienza decade automaticamente se il ricercatore non è ammesso o quando termina il rapporto giuridico che lo lega all'istituto di accoglienza.</p> <p>5. Qualora dovesse verificarsi un evento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione di accoglienza, l'istituto di ricerca ne informa prontamente l'autorità designata a tal fine dagli Stati membri.</p>	
<p><b>Articolo 10</b>  <b>Requisiti specifici per gli studenti</b></p> <p>1. Oltre ai requisiti generali previsti all'articolo 6, il cittadino di paesi terzi che chiede di essere ammesso per motivi di studio, deve soddisfare anche ai seguenti requisiti:</p> <p>a) dimostrare di essere stato</p>	<p><b>Articolo 7</b>  <b>Requisiti specifici per gli studenti</b></p> <p>1. Oltre ai requisiti generali previsti all'articolo 6, il cittadino di paesi terzi che chieda di essere ammesso per motivi di studio, deve soddisfare anche ai seguenti requisiti:</p> <p>a) essere accettato da un</p>	<p>-----</p>	<p><b>Articolo 10</b></p> <p>Come rilevato nella sezione di commento del proposto articolo 6, la normativa nazionale vigente prevede i requisiti proposti nella bozza di articolo 10, nei seguenti dispositivi:</p>

<p>accettato da un istituto di insegnamento superiore per seguire un programma di studi;</p> <p>b) se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento della tassa di iscrizione all'istituto;</p> <p>c) dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere conoscenza sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di studi prescelto.</p> <p>2. Per gli studenti che beneficiano automaticamente di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato per il fatto di essersi iscritti a un istituto, si presume soddisfatto il requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).</p> <p><i>Articolo 11</i>  <b>Requisiti specifici per gli alunni</b>  1. Il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso ad un programma di scambio di alunni, deve</p>	<p>istituto di insegnamento superiore per seguire un programma di studi;</p> <p>b) esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, agli studi e al suo ritorno.</p> <p>Gli Stati membri rendono pubblico l'importo delle risorse minime mensili necessarie ai fini della presente disposizione, indipendentemente dall'esame individuale della situazione di ciascun richiedente;</p> <p>c) dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere conoscenza sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di studi prescelto;</p> <p>d) se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento della tassa di iscrizione all'istituto.</p> <p>2. Per gli studenti che beneficiano automaticamente di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato per il fatto di essersi iscritti a un istituto, si presume soddisfatto il requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).</p> <p><i>Articolo 9</i>  <b>Requisiti specifici per gli alunni</b>  1. Fatto salvo l'articolo 3, un cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso ad un programma</p>	<p>-----</p>	<p><i>per il comma 1:</i>  disposizioni MIUR diramate annualmente e Decreto interministeriale in materia di visti d'ingresso, n. 850, dell'11 maggio 2011 (adottato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento di attuazione), Allegato A, paragrafo 15;</p> <p><i>per il comma 2:</i>  art. 5, della Direttiva 1 marzo 2000 in materia di definizione dei mezzi di sussistenza (adottata ai sensi dell'art. 4, comma 3, del TUI) e delle disposizioni MIUR diramate annualmente;</p> <p><i>Articolo 11</i>  La normativa nazionale vigente prevede i dispositivi, elencati nella bozza di articolo, nelle</p>
---	--	--------------	--

<p>soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, ai seguenti requisiti:</p> <p>a) aver raggiunto l'età minima e non avere superato l'età massima fissate dallo Stato membro interessato;</p> <p>b) esibire la prova della sua accettazione da parte di un istituto di istruzione secondaria;</p> <p>c) dimostrare di partecipare a un programma riconosciuto di scambio fra scuole messo in atto da un'organizzazione riconosciuta a tal fine dallo Stato membro secondo la sua legislazione o prassi amministrativa;</p> <p>d) comprovare che l'organizzazione promotrice del programma di scambio di alunni si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l'intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di sussistenza, il costo degli studi, le spese sanitarie e le spese per il viaggio di ritorno;</p> <p>e) alloggiare durante l'intero soggiorno in una famiglia che risponda alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato e che sia selezionata conformemente alle regole del programma di scambio cui partecipa l'alunno.</p> <p>2. Gli Stati membri possono limitare l'ammissione di alunni che partecipano ad un programma di scambio ai cittadini di paesi terzi che offrono analoghe possibilità ai loro cittadini.</p>	<p>di scambio di alunni, deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, ai seguenti requisiti:</p> <p>a) aver raggiunto l'età minima e non aver superato l'età massima fissate dallo Stato membro in questione;</p> <p>b) esibire la prova della sua accettazione da parte di un istituto di istruzione secondaria;</p> <p>c) dimostrare di partecipare a un programma riconosciuto di scambio fra scuole messo in atto da un'organizzazione riconosciuta a tal fine dallo Stato membro secondo la sua legislazione o prassi amministrativa;</p> <p>d) comprovare che l'organizzazione promotrice del programma di scambio di alunni si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l'intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di sussistenza, il costo degli studi, le spese sanitarie e le spese per il viaggio di ritorno;</p> <p>e) alloggiare durante l'intero soggiorno in una famiglia che risponda alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato e che sia selezionata conformemente alle regole del programma di scambio cui partecipa l'alunno.</p> <p>2. Gli Stati membri possono limitare l'immissione di alunni che partecipano ad un programma di scambio ai cittadini di paesi terzi che offrono analoghe possibilità</p>		<p>seguenti disposizioni:</p> <p>1) con riguardo al <b>comma 1</b>: art. 39-bis, comma 1, lettera d) del TUI; ed art. 44-bis, comma 2, lettera b) del Regolamento di attuazione;</p> <p>2) con riguardo al <b>comma 2</b>: nel TUI <b>non</b> è presente una norma specifica in tal senso.</p>
--	--	--	--

<p><i>Articolo 12</i>  <b>Requisiti specifici per i tirocinanti</b>  1. Il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso quale tirocinante non retribuito o retribuito deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, anche i seguenti requisiti:  a) aver stipulato una convenzione di formazione, eventualmente approvata dall'autorità competente dello Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un istituto di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa;  b) dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere un'istruzione o qualifiche o esperienze professionali di rilievo conseguite in precedenza, tali da consentirgli di beneficiare dell'esperienza di lavoro;  c) se richiesto dallo Stato membro, beneficiare di una formazione linguistica di base, così da possedere le nozioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio.  La convenzione di cui alla lettera a) descrive il programma di formazione,</p>	<p>ai loro cittadini.</p> <p><i>Articolo 10</i>  <b>Requisiti specifici per i tirocinanti non retribuiti</b>  Fatto salvo l'articolo 3, un cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso quale tirocinante non retribuito deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, anche ai seguenti requisiti:  a) aver stipulato una convenzione di formazione, eventualmente approvata dall'autorità competente dello Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio non retribuito presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un istituto di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa;  b) esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, al tirocinio e al suo ritorno.  Gli Stati membri rendono pubblico l'importo delle risorse minime mensili necessarie ai fini della presente disposizione, senza pregiudizio dell'esame</p>	<hr/>	<p><i>Articolo 12</i></p> <p>In merito al tirocinio (per il quale la norma nazionale prevede già forme di retribuzione), si richiamano le citate norme nazionali:  1) art. 39-bis, comma 1, lettera b) del TUI, e art. 40, comma 9, lettera a) e comma 10 del Regolamento di attuazione, nell'ambito del contingente annuale stabilito dal decreto 44 bis, comma 6 dello stesso Reg.  2) art. 39-bis, comma 1, lettera b) del TUI, e art. 44-bis, comma 5, del Regolamento di attuazione, nell'ambito del contingente annuale stabilito dallo stesso articolo;  3) art. 27, comma 1, lettera f) del TUI ove è previsto l'ingresso e il soggiorno per <u>motivi di lavoro</u> per "persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale,</p>
---	--	-------	--

<p>ne specifica la durata, indica le condizioni alle quali il tirocinante è controllato nello svolgere il programma, l'orario di lavoro, il rapporto giuridico con l'ente ospitante e, se il tirocinante è retribuito, la retribuzione corrisposta.</p> <p>2. Gli Stati membri possono richiedere all'ente ospitante di dichiarare che il cittadino di paese terzo in questione non colma un posto in organico.</p>	<p>individuale della situazione di ciascun richiedente;</p> <p>c) se richiesto dallo Stato membro, beneficiare di una formazione linguistica di base, così da possedere le nozioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio.</p>		<p><i>svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato".</i></p> <p>Ulteriori elementi potranno essere resi dal competente MIN LAV e dal MAE.</p>
<p><b>Articolo 13</b> <b>Requisiti specifici per i volontari</b></p> <p>Il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso quale volontario deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, i seguenti requisiti:</p> <p>a) esibire una convenzione stipulata con l'organizzazione promotrice del programma di volontariato prescelto nello Stato membro interessato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziare per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, se del caso, la formazione che riceverà quale ausilio allo svolgimento delle sue</p>	<p><b>Articolo 11</b> <b>Requisiti specifici per i volontari</b></p> <p>Fatto salvo l'articolo 3, un cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso quale volontario deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, ai seguenti requisiti:</p> <p>a) aver raggiunto l'età minima e non avere superato l'età massima fissate dallo Stato membro interessato;</p> <p>b) esibire una convenzione stipulata con l'organizzazione promotrice del programma di volontariato prescelto nello Stato membro interessato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziare per provvedere alle sue</p>	<p>-----</p>	<p><b>Articolo 13</b></p> <p>La normativa nazionale vigente prevede i dispositivi, elencati nella bozza di articolo, nelle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ con riguardo alla <b>lettera a)</b>: art. 27-bis, comma 2, lettera b), del TUI;</li> <li>▪ con riguardo alla <b>lettera b)</b>: art. 27-bis, comma 2, lettera c), del TUI;</li> <li>▪ con riguardo alla <b>lettera c)</b>: art. 27-bis, comma 2, lettera b), del TUI, con esclusivo riferimento alla conoscenza della lingua italiana.</li> </ul>

<p>mansioni;  b) comprovare che l'organizzazione promotrice del programma di volontariato ha sottoscritto un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi;  c) e, se lo Stato membro ospitante lo richiede specificamente, ricevere una formazione di base sulla lingua, la storia e le strutture politiche e sociali di tale Stato membro.</p>	<p>spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, se del caso, la formazione che riceverà quale ausilio allo svolgimento delle sue mansioni;  c) comprovare che l'organizzazione promotrice del programma di volontariato ha sottoscritto un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda per l'intera permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di sussistenza, sanitarie e per il viaggio di ritorno;  d) e, se lo Stato membro ospitante lo richiede specificamente, ricevere una formazione di base sulla lingua, la storia e le strutture politiche e sociali di tale Stato membro.</p>		
<p><i>Articolo 14</i>  <b>Requisiti specifici per le persone collocate alla pari</b>  Oltre ai requisiti generali previsti all'articolo 6, il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso per un collocamento alla pari deve soddisfare anche i seguenti requisiti:  a) avere un'età non inferiore a 17 anni e, tranne in casi giustificati singolarmente, non superiore a 30 anni;  b) comprovare che la famiglia ospitante si assume</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>	<p><i>Articolo 14</i>  <b>Non</b> è presente nel TUI una specifica disposizione in cui sono indicati i requisiti per le persone collocate alla pari.  Come detto, in merito al <i>collocamento alla pari</i>, si richiamano le seguenti norme nazionali:  1) art 27, comma 1, lettera r) del TUI,</p>

<p>la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l'intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di vitto e alloggio, le prestazioni in caso di malattia, maternità o incidente;</p> <p>c) esibire la convenzione stipulata con la famiglia ospitante che definisca diritti e obblighi della persona collocata alla pari, tra cui la somma di denaro che riceverà per le piccole spese, accordi che le permettano di frequentare corsi e la partecipazione ai quotidiani impegni familiari.</p>			<p>ove è previsto l'ingresso e il soggiorno per motivi di lavoro per <i>“persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività ...o un lavoro occasionale ...o sono persone collocate alla pari”</i>;</p> <p>2) art 34, comma 4, lettera b) del TUI, ove è prevista l'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale <i>“dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 304.”</i></p> <p>3) Art. 40, comma 20, D.P.R. n. 394/99</p>
<p><b>Articolo 15</b> <b>Autorizzazioni</b> I visti per soggiorni di lunga</p>	<p><b>Articolo 19</b> <b>Procedura accelerata per il rilascio dei permessi di</b></p>	<p>-----</p>	<p><b>Articolo 15</b> <b>Non è presente nel</b></p>

<p>durata e i permessi di soggiorno recano i titoli “ricercatore”, “studente”, “volontario”, “tirocinante retribuito”, “tirocinante non retribuito” o “persona collocata alla pari”. Per ricercatori e studenti cittadini di paesi terzi che entrano nell’Unione in base a uno specifico programma dell’Unione comprendente misure sulla mobilità, l’autorizzazione indica il programma in questione.</p>	<p><b>soggiorno o dei visti a studenti ed alunni</b> Può essere stipulata una convenzione per l’istituzione di una procedura accelerata di ammissione nel cui ambito venga rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per il cittadino di un paese terzo interessato tra l’autorità di uno Stato membro competente per l’ingresso e il soggiorno di studenti o alunni cittadini di paesi terzi, da un lato, e, dall’altro, un istituto di insegnamento superiore o un’organizzazione che mette in atto programmi di scambio fra scuole, che siano stati riconosciuti a tal fine dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa-</p>		<p>TUI, per le fattispecie elencate, una specifica disposizione in tal senso.</p>
<p><i>Articolo 16</i> <b>Durata del soggiorno</b> 1. Gli Stati membri rilasciano un’autorizzazione per ricercatori valida per un periodo minimo di un anno e la rinnovano se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 9. Se la durata prevista del progetto di ricerca è inferiore a un anno, l’autorizzazione è rilasciata per la durata del progetto. 2. Gli Stati membri rilasciano un’autorizzazione per studenti valida per un periodo minimo di un anno e la rinnovano se continuano</p>	<p><i>Articolo 12</i> <b>Permessi di soggiorno rilasciati a studenti</b> 1. Il permesso di soggiorno è rilasciato allo studente per un periodo pari almeno ad un anno e rinnovabile se permangono le condizioni di cui agli articoli 6 e 7. Ove il programma di studi abbia una durata inferiore a un anno, il permesso di soggiorno dura quanto il programma. 2. Senza pregiudizio dell’articolo 16, il rinnovo del permesso di soggiorno</p>	<p><i>Articolo 8</i> <b>Durata del permesso di soggiorno</b> Gli Stati membri rilasciano un permesso di soggiorno valido per un periodo minimo di un anno e lo rinnovano se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 7. Se la durata prevista del progetto di ricerca è inferiore a un anno, il permesso di soggiorno è rilasciato per la durata del progetto.</p> <p><i>Articolo 14</i></p>	<p><i>Articolo 16</i> La normativa nazionale vigente prevede i dispositivi, elencati nella bozza di articolo, nelle seguenti norme: ▪ con riguardo al <b>comma 1</b>: si applica l’art. 27-ter, comma 7 del TUI, applicato in base alla regola di carattere generale prevista dall’art. 5, commi 1 e 3.bis, del TUI (nel caso di contratto di</p>

<p>ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 10. Se la durata prevista degli studi è inferiore a un anno, l'autorizzazione è rilasciata per la durata degli studi.</p> <p>3. Per gli alunni e le persone collocate alla pari, gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione valida per un periodo massimo di un anno.</p> <p>4. Il periodo di validità di un'autorizzazione rilasciata ad un tirocinante corrisponde alla durata del tirocinio o ad un periodo massimo di un anno. In casi eccezionali, può essere prorogata una sola volta in forma di permesso ed esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa, purché il titolare continui ad ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 6 e 12.</p> <p>5. Ai volontari è rilasciata un'autorizzazione valida per un periodo massimo di un anno. In circostanze eccezionali, se la durata del programma prescelto è superiore ad un anno, la validità dell'autorizzazione richiesta può corrispondere al periodo in questione.</p> <p>6. Laddove gli Stati membri autorizzano l'ingresso e il soggiorno sulla base di un visto per soggiorno di lunga durata, è rilasciato un permesso di soggiorno alla prima proroga del soggiorno iniziale. Se la validità del visto per soggiorno di lunga</p>	<p>può essere rifiutato o il documento può essere revocato nei seguenti casi:</p> <p>a) il titolare non osserva i limiti all'accesso alle attività economiche contemplati dall'articolo 17 della presente direttiva;</p> <p>b) il titolare non procede negli studi con un profitto accettabile in conformità della legislazione o della prassi amministrativa nazionale.</p> <p><b>Articolo 13</b>  <b>Permesso di soggiorno rilasciato ad alunni</b>  Il permesso di soggiorno rilasciato ad alunni è rilasciato per una durata massima di un anno.</p> <p><b>Articolo 14</b>  <b>Permesso di soggiorno rilasciato a tirocinanti non retribuiti</b>  Il periodo di validità di un permesso di soggiorno rilasciato ad un tirocinante non retribuito corrisponde alla durata del tirocinio o ad un periodo massimo di un anno. In casi eccezionali, può essere prorogato una sola volta ed esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa, purché il titolare continui ad ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 6 e 10.</p> <p><b>Articolo 15</b>  <b>Permesso di soggiorno rilasciato a volontari</b>  Il permesso di soggiorno</p>	<p><b>Domande di ammissione di</b></p> <p>1. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di permesso di soggiorno debbano essere presentate dal ricercatore o dall'istituto di ricerca interessato.</p> <p>2. La domanda è presa in considerazione ed esaminata quando il cittadino del paese terzo soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso</p> <p>3. Gli Stati membri possono accettare, conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino del paese terzo si trova già sul loro territorio.</p> <p>4. Lo Stato membro in questione agevola in ogni modo, nell'ottenimento del necessario visto, il cittadino del paese terzo che ne ha fatto domanda e che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 6 e 7.</p>	<p>lavoro a tempo determinato, la durata del permesso di soggiorno è di un anno o, se inferiore ad un anno, pari al visto concesso);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ con riguardo al <b>comma 2</b>: si applica l'art. 5, commi 1 e 3, lettera c) del TUI (il permesso di soggiorno per studio non può essere superiore ad un anno ed è rinnovabile per l'intero periodo di studio; se il periodo di studio è inferiore ad un anno, il soggiorno è pari al visto concesso);</li> <li>▪ con riguardo al <b>comma 3</b>: a) <i>per gli alunni</i>: si applicano le disposizioni di carattere generale previste per lo studio (art. 5, commi 1 e 3, lettera c) del TUI, nell'ambito di programmi specificamente approvati dai Dicasteri interessati); b) <i>per le persone alla pari</i>, esiste una norma di riferimento. Si osserva tuttavia che, trattandosi di rapporto di lavoro a tempo</li> </ul>
--	---	---	--

<p>durata è inferiore alla durata autorizzata del soggiorno, il visto è sostituito prima della scadenza da un permesso di soggiorno, senza ulteriori formalità.</p>	<p>rilasciato a volontari è rilasciato solo per una durata massima di un anno. In circostanze eccezionali, se la durata del programma prescelto è superiore ad un anno, la validità del permesso di soggiorno può corrispondere al periodo in questione.</p>		<p>determinato, comunque troverebbe applicazione la disciplina di carattere generale prevista dall'art.5, commi 1 e 3.bis, del TUI;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ con riguardo al <b>comma 4:</b> segue la disciplina generale prevista dall'art. 5, commi 1 e 3, lettera c), del TUI;</li> <li>▪ con riguardo al <b>comma 5:</b> si applica l' art. 27-bis, comma 5, del TUI;</li> <li>▪ con riguardo al <b>comma 6:</b> la norma proposta <b>non è conforme alla normativa nazionale vigente;</b> infatti l'art. 5, comma 2, del TUI, prevede che <i>“il permesso di soggiorno deve essere richiesto ... al Questore ... entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso ...”</i>.</li> </ul>
<p><i>Articolo 17</i>  <b>Informazioni aggiuntive</b>          Gli Stati membri possono fornire informazioni aggiuntive circa il soggiorno del cittadino di paese terzo, quali l'elenco completo degli Stati membri in cui il</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>	<p><i>Articolo 17</i>  <b>Non</b> è presente nel TUI una specifica disposizione in tal senso.</p>

<p>ricercatore o lo studente intende recarsi, in formato cartaceo, oppure memorizzare tali dati in formato elettronico, come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 16, del suo allegato.</p> <p><b>Articolo 18</b>  <b>Motivi di rifiuto di una domanda</b>  1. Gli Stati membri respingono una domanda nei seguenti casi:  a) se non ricorrono i requisiti generali di cui all'articolo 6 e i requisiti specifici applicabili di cui all'articolo 7 e agli articoli da 10 a 16;  b) se i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;  c) se l'ente ospitante o l'istituto di insegnamento è stato creato all'unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente;  d) se l'ente ospitante è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale a causa di lavoro non dichiarato e/o lavoro irregolare, oppure non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente;  e) se la famiglia ospitante o l'eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù</p>	<p><b>Articolo 16</b>  <b>Revoca o non rinnovo dei permessi di soggiorno</b>  1. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno rilasciato in forza della presente direttiva se ottenuto illegalmente o se risulta chiaramente che il titolare non ha mai posseduto o non possiede più i requisiti per l'ingresso e il soggiorno di cui all'articolo 6, nonché, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 7 a 11.  2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o sanità pubblica.</p>	<p><b>Articolo 10</b>  <b>Revoca o rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno</b>  1. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato conformemente alla presente direttiva nel caso in cui sia stato ottenuto in maniera fraudolenta oppure se risulta che il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni per l'ingresso e il soggiorno previste dagli articoli 6 e 7 o soggiorna per fini diversi da quello per cui ne ha ottenuto l'autorizzazione.  2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.</p>	<p><b>Articolo 18</b>  La normativa nazionale vigente attua il dispositivo, inserito nel <b>comma 1, lettera a)</b> della bozza di articolo, con le norme di carattere generale previste dall'articolo 5, comma 5 del TUI applicato in combinato con l'articolo 4, comma 3 del TUI e dei seguenti ulteriori dispositivi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>in caso di studio universitario:</i> art. 39, comma 3, del TUI e art. 46, comma 4 del Regolamento di attuazione, nonché con disciplina contenuta nel Decreto interministeriale in materia di visti di ingresso, n. 850/2011 (in allegato A, punto 15) e della annuale circolare MIUR;</li> <li>• <i>in caso di studio ad altro titolo;</i> art. 39 bis, del TUI e art. 46, comma 4</li> </ul>
--	--	--	--

<p>della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolare.</p> <p>2. Gli Stati membri possono respingere una domanda se risulta che l'ente ospitante ha deliberatamente soppresso, nei 12 mesi immediatamente precedenti la data della domanda, i posti di lavoro che cerca di coprire attraverso la nuova domanda.</p>			<p>del Regolamento di attuazione, nonché con disciplina contenuta nel Decreto interministeriale in materia di visti di ingresso, n. 850/2011 (in allegato A, punto 15) e della annuale circolare MIUR;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>in caso di ricerca:</i> art. 27-ter del TUI e disciplina contenuta nel Decreto interministeriale in materia di visti di ingresso, n. 850/2011 (in allegato A, punto 14);</li> <li>• <i>in caso di volontariato:</i> art. 27-bis del TUI e disciplina contenuta nel Decreto interministeriale in materia di visti di ingresso, n. 850/2011 (in allegato A, punto 21);</li> </ul> <p>Le norme ulteriori <b>non</b> sono presenti nel TUI.</p>
<p><b>Articolo 19</b> <b>Motivi di revoca di un'autorizzazione</b></p> <p>1. Gli Stati membri revocano un'autorizzazione nei seguenti casi:</p> <p>a) se l'autorizzazione e i</p>	<p><b>Articolo 16</b> <b>Revoca o non rinnovo dei permessi di soggiorno</b></p> <p>1. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno</p>	<p><b>Articolo 10</b> <b>Revoca o rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno</b></p> <p>1. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare</p>	<p><b>Articolo 19</b></p> <p><b>Si richiama la norma nazionale indicata nel commento al precedente articolo</b></p>

<p>documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;</p> <p>b) se il cittadino di paese terzo soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto l'autorizzazione</p> <p>c) se l'ente ospitante è stato creato all'unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente;</p> <p>d) se l'ente ospitante non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente;</p> <p>e) se la famiglia ospitante o l'eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolare;</p> <p>f) per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 23 o se lo studente in questione non compie progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale.</p> <p>2. Gli Stati membri possono revocare per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.</p>	<p>rilasciato in forza della presente direttiva se ottenuto illegalmente o se risulta chiaramente che il titolare non ha mai posseduto o non possiede più i requisiti per l'ingresso e il soggiorno di cui all'articolo 6, nonché, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 7 a 11.</p> <p>2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o sanità pubblica.</p>	<p>il permesso di soggiorno rilasciato conformemente alla presente direttiva nel caso in cui sia stato ottenuto in maniera fraudolenta oppure se risulta che il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni per l'ingresso e il soggiorno previste dagli articoli 6 e 7 o soggiorna per fini diversi da quello per cui ne ha ottenuto l'autorizzazione.</p> <p>2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.</p>	<p><b>18.</b></p>
<p><i>Articolo 20</i>  <b>Motivi di non rinnovo di un'autorizzazione</b>  1. Gli Stati membri possono</p>	<p><i>Articolo 16</i>  <b>Revoca o non rinnovo dei permessi di soggiorno</b>  1. Gli Stati membri possono</p>	<p><i>Articolo 10</i>  <b>Revoca o rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno</b></p>	<p><i>Articolo 20</i>  <b>Si richiama la</b></p>

<p>rifiutare di rinnovare un'autorizzazione nei seguenti casi:</p> <p>a) se l'autorizzazione e i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;</p> <p>b) se risulta che il titolare non soddisfa più i requisiti generali per l'ingresso e il soggiorno previsti all'articolo 6 e i requisiti specifici applicabili di cui agli articoli 7, 9 e 10;</p> <p>c) per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 23 o se lo studente in questione non compie progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale.</p> <p>2. Gli Stati membri possono rifiutare di rinnovare un'autorizzazione per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.</p>	<p>revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno rilasciato in forza della presente direttiva se ottenuto illegalmente o se risulta chiaramente che il titolare non ha mai posseduto o non possiede più i requisiti per l'ingresso e il soggiorno di cui all'articolo 6, nonché, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 7 a 11.</p> <p>2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o sanità pubblica.</p>	<p>1. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato conformemente alla presente direttiva nel caso in cui sia stato ottenuto in maniera fraudolenta oppure se risulta che il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni per l'ingresso e il soggiorno previste dagli articoli 6 e 7 o soggiorna per fini diversi da quello per cui ne ha ottenuto l'autorizzazione.</p> <p>2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.</p>	<p><b>norma nazionale indicata nel commento al precedente articolo 18.</b></p>
<p><i>Articolo 21</i>  <b>Parità di trattamento</b>  1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/98/UE, i ricercatori cittadini di paesi terzi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante nei settori della sicurezza sociale, comprese le prestazioni familiari, di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.</p> <p>2. Alunni, volontari, tirocinanti non retribuiti e</p>	<p>-----</p>	<p><i>Articolo 12</i>  <b>Parità di trattamento</b>  Il titolare del permesso di soggiorno gode della parità di trattamento con i cittadini del paese ospitante per quanto riguarda:</p> <p>a) il riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli professionali, conformemente alle procedure nazionali in materia;</p> <p>b) le condizioni di lavoro, comprese le condizioni di retribuzione e di</p>	<p><i>Articolo 21</i></p> <p>La normativa nazionale vigente prevede i dispositivi, elencati nella bozza di articolo, nelle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>con riguardo al comma 1:</i> art 27-ter, comma 10, art. 2, commi 1, 2 e 3 (equiparazione al lavoratore italiano), art. 40 (accesso all'abitazione) e art. 41 (assistenza sociale) del TUI; in merito, ulteriori</li> </ul>

<p>persone collocate alla pari, che siano o meno autorizzati a lavorare conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale, hanno diritto alla parità di trattamento per quanto concerne l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura, a eccezione delle procedure per ottenere un alloggio previste dalla normativa nazionale.</p>	<p>-----</p>	<p>licenziamento;  c) i settori di sicurezza sociale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.  Le disposizioni particolari che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (2), si applicano di conseguenza;  d) le agevolazioni fiscali;  e) l'accesso ai beni e ai servizi e l'offerta di beni e servizi destinati al pubblico.</p>	<p>elementi potranno essere resi dal MIN LAV. e INPS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>con riguardo al comma 1:</i> art. 2, commi 1, 2 e 3 (equiparazione al lavoratore italiano), art. 40 (accesso all'abitazione) e art. 41 (assistenza sociale) del TUI; in merito, ulteriori elementi potranno essere resi dal MIN LAV e INPS.</li> </ul>
<p><i>Articolo 22</i>  <b>Insegnamento impartito da ricercatori</b>  I ricercatori ammessi ai sensi della presente direttiva possono insegnare a norma della legislazione nazionale.</p>	<p>-----</p>	<p><i>Articolo 11</i>  <b>Insegnamento</b>  1. I ricercatori ammessi ai sensi della presente direttiva possono insegnare a norma della legislazione nazionale.</p>	<p><i>Articolo 22</i>  La normativa nazionale vigente prevede il dispositivo proposto, all'art 27-ter, comma 10 del</p>

<p>Gli Stati membri possono fissare un numero massimo di ore o giorni di insegnamento</p> <p><b>Articolo 23</b>  <b>Attività economiche degli studenti</b>  1. Al di fuori delle ore dedicate al programma di studi, fatte salve le norme e le condizioni applicabili all'attività prescelta nello Stato membro ospitante, gli studenti hanno il diritto di esercitare un'attività economica in quanto lavoratore subordinato e possono avere il diritto di esercitare un'attività economica autonoma. Può essere presa in considerazione la situazione del mercato del lavoro nello Stato membro ospitante.  2. Se necessario, gli Stati membri accordano agli studenti e/o ai datori di lavoro un'autorizzazione preliminare in conformità della legislazione nazionale.  3. Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso esercitare una siffatta attività, con un limite minimo di 20 ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno.  4. Gli Stati membri possono imporre agli studenti, eventualmente come requisito preliminare, l'obbligo di dichiarare l'esercizio di un'attività economica a un'autorità designata dallo Stato</p>	<p><b>Articolo 17</b>  <b>Attività economiche degli studenti</b>  1. Al di fuori delle ore dedicate al programma di studi fatte salve le norme e le condizioni applicabili all'attività prescelta nello Stato membro ospitante, gli studenti hanno il diritto di esercitare un'attività economica in quanto lavoratore subordinato e possono avere il diritto di esercitare un'attività economica autonoma. Può essere presa in considerazione la situazione del mercato del lavoro nello Stato membro ospitante. Se necessario, gli Stati membri accordano agli studenti e/o ai datori di lavoro un'autorizzazione preliminare in conformità della legislazione nazionale.  2. Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso esercitare una siffatta attività, con un limite minimo di dieci ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno.  3. Lo Stato membro ospitante può limitare l'accesso alle attività economiche nel primo anno di soggiorno.  4. Gli Stati membri possono imporre agli studenti, eventualmente come</p>	<p>2. Gli Stati membri possono fissare un numero massimo di ore o giorni di insegnamento.</p> <p>-----</p>	<p>TUI; in merito, ulteriori elementi potranno essere resi dal MIN LAV.</p> <p><b>Articolo 23</b>  La normativa nazionale vigente prevede il dispositivo proposto, all'art 14, comma 4 del Regolamento di attuazione, consentendo esclusivamente le attività di tipo subordinato. In merito, ulteriori elementi potranno essere resi dal MIN LAV.</p>
---	--	--	---

<p>membro interessato. Questa dichiarazione può essere imposta, eventualmente come requisito preliminare, anche ai loro datori di lavoro.</p>	<p>requisito preliminare, l'obbligo di dichiarare l'esercizio di un'attività economica a un'autorità designata dallo Stato membro interessato. Questa dichiarazione può essere imposta, eventualmente come requisito preliminare, anche ai loro datori di lavoro.</p>		
<p><i>Articolo 24</i>  <b>Ricerca di lavoro e imprenditorialità di ricercatori e studenti</b>  Dopo avere ultimato la ricerca o gli studi in uno Stato membro, i cittadini di paesi terzi hanno diritto a soggiornare sul territorio di detto Stato membro per un periodo di 12 mesi allo scopo di cercare lavoro o avviare un'impresa, se continuano a ricorrere i requisiti di cui all'articolo 6, lettera a) e lettere da c) a f). Per un periodo compreso fra tre e sei mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere chiesto di dimostrare che continuano a cercare lavoro o stanno avviando un'impresa. Dopo sei mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere altresì chiesto di dimostrare che hanno una reale opportunità di essere assunti o di avviare un'impresa.</p>	<p><i>Articolo 17</i>  <b>Attività economiche degli studenti</b>  1. Al di fuori delle ore dedicate al programma di studi fatte salve le norme e le condizioni applicabili all'attività prescelta nello Stato membro ospitante, gli studenti hanno il diritto di esercitare un'attività economica in quanto lavoratore subordinato e possono avere il diritto di esercitare un'attività economica autonoma. Può essere presa in considerazione la situazione del mercato del lavoro nello Stato membro ospitante. Se necessario, gli Stati membri accordano agli studenti e/o ai datori di lavoro un'autorizzazione preliminare in conformità della legislazione nazionale.  2. Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso esercitare una siffatta attività, con un limite</p>	<p>-----</p>	<p><i>Articolo 24</i>  <b>Non</b> è presente nel TUI una specifica disposizione in tal senso.  La normativa nazionale vigente prevede la possibilità di <i>convertire</i> il permesso di soggiorno per studio in un permesso per lavoro subordinato o autonomo, ai sensi dell'art. 14, commi 5 e 6 del Regolamento di attuazione.  In merito, ulteriori osservazioni potranno essere rese dal competente MIN LAV.</p>

<p><i>Articolo 25</i>  <b>Familiari dei ricercatori</b>  <b>1.</b> In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, il ricongiungimento familiare non è subordinato al fatto che il titolare dell'autorizzazione a soggiornare per motivi di ricerca abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile e abbia soggiornato per un periodo minimo stabilito.  <b>2.</b> In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, le condizioni e le misure per</p>	<p>minimo di dieci ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno.  3. Lo Stato membro ospitante può limitare l'accesso alle attività economiche nel primo anno di soggiorno.  4. Gli Stati membri possono imporre agli studenti, eventualmente come requisito preliminare, l'obbligo di dichiarare l'esercizio di un'attività economica a un'autorità designata dallo Stato membro interessato. Questa dichiarazione può essere imposta, eventualmente come requisito preliminare, anche ai loro datori di lavoro.</p> <p>-----</p>	<p><i>Articolo 9</i>  <b>Familiari</b>  1. Allorché uno Stato membro decide di rilasciare il permesso di soggiorno a membri della famiglia del ricercatore, il periodo di validità di tale permesso di soggiorno è uguale a quello del permesso di soggiorno rilasciato al ricercatore, sempre che il periodo di validità del loro documento di viaggio lo consenta. In casi debitamente giustificati, la durata del permesso di soggiorno</p>	<p><i>Articolo 25</i>  La normativa nazionale vigente prevede il dispositivo proposto, all'art 27-ter, comma 8 del TUI.</p>
---	--	--	---

<p>l'integrazione di cui a tali disposizioni possono essere applicate soltanto dopo che all'interessato sia stato accordato il ricongiungimento familiare.</p> <p><b>3.</b> In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, l'autorizzazione ai familiari è accordata, purché ricorrano i requisiti per il ricongiungimento familiare, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro 60 giorni dalla data della domanda iniziale per i familiari di ricercatori di paesi terzi che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità.</p> <p><b>4.</b> In deroga all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/86/CE, il periodo di validità dell'autorizzazione concessa ai familiari è uguale a quello dell'autorizzazione concessa ai ricercatori, purché lo consenta il periodo di validità del loro titolo di viaggio.</p> <p><b>5.</b> In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2003/86/CE, gli Stati membri non fissano un termine per l'accesso al mercato del lavoro.</p>		<p>del familiare del ricercatore può essere ridotta.</p> <p>2. Il rilascio del permesso di soggiorno a membri della famiglia del ricercatore ammesso in uno Stato membro non può essere subordinato ad un periodo minimo di soggiorno del ricercatore.</p>	
<p><i>Articolo 26</i>  <b>Diritto alla mobilità tra Stati membri di ricercatori, studenti e tirocinanti retribuiti</b>  1. Il cittadino di paese terzo ammesso come ricercatore ai sensi della presente direttiva</p>	<p><i>Articolo 8</i>  <b>Mobilità degli studenti</b>  1. Senza pregiudizio dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 16 e dell'articolo 18, paragrafo 2), il cittadino di un paese terzo che sia già stato</p>	<p><i>Articolo 13</i>  <b>Mobilità tra Stati membri</b>  1. Il cittadino di un paese terzo ammesso come ricercatore ai sensi della presente direttiva è autorizzato a</p>	<p><i>Articolo 26</i>  La normativa nazionale vigente prevede il dispositivo proposto, rispettivamente:  • <i>per i ricercatori</i></p>

<p>è autorizzato a svolgere parte della ricerca in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nel presente articolo. Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro non supera i sei mesi, la ricerca può essere svolta in base alla convenzione di accoglienza stipulata nel primo Stato membro, purché il ricercatore disponga di risorse sufficienti nel secondo Stato membro e non vi sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica. Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro supera i sei mesi, gli Stati membri possono subordinare lo svolgimento della ricerca in tale Stato membro alla conclusione di un'altra convenzione di accoglienza. Se gli Stati membri richiedono un'autorizzazione per l'esercizio della mobilità, tale autorizzazione è accordata secondo le garanzie procedurali di cui all'articolo 29. Lo Stato membro non impone al ricercatore di uscire dal territorio per poter presentare domanda di autorizzazione.</p> <p>2. Per periodi superiori a tre mesi, ma non a sei mesi, il cittadino di paese terzo ammesso come studente o tirocinante retribuito ai sensi della presente direttiva è autorizzato a svolgere parte degli studi o del tirocinio in un altro Stato membro, purché prima di trasferirsi in tale Stato membro abbia presentato all'autorità</p>	<p>ammesso quale studente e che presenti domanda per seguire in un altro Stato membro una parte degli studi già cominciati, o per integrarli con un programma di studi ad essi connesso che si svolge in un altro Stato membro, è ammesso da questo Stato membro entro un termine tale da non ostacolare il compimento degli studi prescelti ma che lasci alle autorità competenti il tempo sufficiente per trattare la domanda, qualora:</p> <p>a) ottemperi ai requisiti di cui agli articoli 6 e 7 in relazione a tale Stato membro;</p> <p>b) abbia corredato la richiesta di ammissione di un fascicolo che illustri il suo intero percorso accademico e compri che il nuovo programma di studi prescelto è effettivamente complementare al programma di studi già completato, e</p> <p>c) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale, ovvero sia stato ammesso come studente in uno Stato membro per almeno due anni.</p> <p>2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), non si applicano se lo studente, nel quadro del suo programma di studi, deve obbligatoriamente seguire una parte degli studi in un istituto di un altro Stato membro.</p> <p>3. Le autorità competenti del primo Stato membro trasmettono, su richiesta delle autorità competenti del</p>	<p>svolgere parte della ricerca in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nel presente articolo.</p> <p>2. Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro non supera i tre mesi, la ricerca può essere svolta in base alla convenzione di accoglienza stipulata nel primo Stato membro, purché il ricercatore disponga di risorse sufficienti nel secondo Stato membro e non vi sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.</p> <p>3. Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro supera i tre mesi, gli Stati membri possono subordinare lo svolgimento della ricerca in tale Stato membro alla conclusione di un'altra convenzione di accoglienza. In ogni caso devono essere rispettate, in relazione allo Stato membro interessato, le condizioni previste negli articoli 6 e 7.</p> <p>4. Se la normativa applicabile subordina la mobilità al rilascio di un visto o permesso di soggiorno, questo è rilasciato prontamente entro un lasso di tempo tale da non ostacolare il</p>	<p><i>menzionati al comma 1:</i> art 27-ter, comma 1 del TUI;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>per gli studenti menzionati al comma 2:</i> art 39, comma 4-bis e 4-ter, del TUI;</li> <li>• i dispositivi proposti <i>ai commi 3 4 e 5</i>, <b>non sono presenti</b> nella norma nazionale.</li> </ul>
--	---	---	---

<p>competente del secondo Stato membro:</p> <p>a) un titolo di viaggio valido;</p> <p>b) la prova di un'assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;</p> <p>c) la prova della sua accettazione da parte di un istituto di insegnamento superiore o di un istituto di formazione ospitante;</p> <p>d) la prova che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, agli studi e al ritorno.</p> <p>3. Per la mobilità di studenti e tirocinanti dal primo Stato membro a un secondo Stato membro, le autorità del secondo Stato membro comunicano la loro decisione alle autorità del primo Stato membro. Si applica la procedura di cooperazione di cui all'articolo 32.</p> <p>4. Al cittadino di paese terzo ammesso come studente può essere concesso di trasferirsi in un secondo Stato membro per una durata superiore a sei alle stesse condizioni applicate alla mobilità per un periodo superiore a tre mesi ma inferiore a sei mesi. Se gli Stati membri richiedono una nuova domanda di autorizzazione per esercitare la mobilità per un periodo superiore a sei mesi, tale autorizzazione è concessa in conformità dell'articolo 29.</p> <p>5. Gli Stati membri non impongono agli studenti di lasciare il territorio per presentare domanda di autorizzazione per la mobilità tra Stati membri.</p>	<p>secondo Stato membro, opportune informazioni sul soggiorno dello studente nel territorio del primo Stato membro.</p>	<p>proseguimento della ricerca, ma anche da lasciare alle autorità competenti tempo sufficiente per trattare la domanda.</p> <p>5. Lo Stato membro non impone al ricercatore di uscire dal territorio per poter presentare domanda di visto o permesso di soggiorno.</p>	
---	---	--	--

<p><i>Articolo 27</i>  <b>Diritti di ricercatori e studenti che beneficiano di programmi dell'unione comprendenti misure sulla mobilità</b></p> <p>1. Gli Stati membri concedono ai cittadini di paesi terzi ammessi come ricercatori o studenti ai sensi della presente direttiva, che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità, un'autorizzazione valida per tutta la durata del loro soggiorno negli Stati membri interessati purché:</p> <p>a) l'elenco completo degli Stati membri in cui il ricercatore o lo studente intende recarsi sia reso noto prima del suo ingresso nel primo Stato membro;</p> <p>b) il richiedente, se studente, possa esibire prova della sua accettazione da parte dell'istituto di insegnamento superiore interessato per frequentare un corso di studi.</p> <p>2. L'autorizzazione è concessa dal primo Stato membro in cui soggiorna il ricercatore o lo studente.</p> <p>3. Laddove l'elenco completo degli Stati membri non sia noto prima dell'ingresso nel primo Stato membro:</p> <p>a) per i ricercatori, si applicano le condizioni di cui all'articolo 26 se la permanenza in un altro Stato membro non supera sei mesi;</p> <p>b) per gli studenti, si applicano le condizioni di cui all'articolo 26 se la permanenza in un altro Stato membro non supera sei mesi.</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>	<p><i>Articolo 27</i></p> <p>I dispositivi proposti <b>non sono presenti</b> nella norma nazionale.</p>
--	--------------	--------------	---

<p><b>Articolo 28</b>  <b>Soggiorno dei familiari nel secondo Stato membro</b></p> <p>1. I familiari del ricercatore che si trasferisce in un secondo Stato membro conformemente agli articoli 26 e 27 sono autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, se la famiglia era già costituita nel primo Stato membro.</p> <p>2. Entro un mese dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, i familiari in questione o il ricercatore, in conformità del diritto nazionale, presentano domanda di permesso di soggiorno in qualità di familiari alle autorità competenti di detto Stato membro.</p> <p>Se il permesso di soggiorno rilasciato al familiare dal primo Stato membro scade durante la procedura o non consente più al titolare di soggiornare legalmente sul territorio del secondo Stato membro, gli Stati membri permettono a detta persona di soggiornare sul loro territorio, se necessario rilasciando un permesso di soggiorno nazionale provvisorio, o un'autorizzazione equivalente, che permetta al richiedente di continuare a soggiornare legalmente sul loro territorio con il ricercatore finché le autorità competenti del secondo Stato membro non abbiano deciso in merito alla domanda.</p> <p>3. Il secondo Stato membro può richiedere ai familiari interessati di presentare, contestualmente alla</p>	<p>-----</p>	<p><b>Articolo 9</b>  <b>Familiari</b></p> <p>1. Allorché uno Stato membro decide di rilasciare il permesso di soggiorno a membri della famiglia del ricercatore, il periodo di validità di tale permesso di soggiorno è uguale a quello del permesso di soggiorno rilasciato al ricercatore, sempre che il periodo di validità del loro documento di viaggio lo consenta. In casi debitamente giustificati, la durata del permesso di soggiorno del familiare del ricercatore può essere ridotta.</p> <p>2. Il rilascio del permesso di soggiorno a membri della famiglia del ricercatore ammesso in uno Stato membro non può essere subordinato ad un periodo minimo di soggiorno del ricercatore.</p>	<p><b>Articolo 28</b></p> <p>Come detto nella sezione di commento relativa all'articolo 25, la normativa nazionale vigente disciplina <i>i familiari del ricercatore</i> nell'art 27-ter, comma 8 del TUI.</p> <p>I dispositivi proposti attinenti alla mobilità dei familiari, <b>non sono presenti</b> nella norma nazionale.</p>
---	--------------	--	---

<p>domanda di permesso di soggiorno:</p> <p>a) il loro permesso di soggiorno nel primo Stato membro e un titolo di viaggio valido o le relative copie autenticate, e un visto se necessario;</p> <p>b) la prova del loro soggiorno nel primo Stato membro in qualità di familiari del ricercatore;</p> <p>c) la prova della sussistenza di un'assicurazione malattia per tutti i rischi nel secondo Stato membro, o del fatto che il ricercatore dispone di tale assicurazione per loro.</p> <p>4. Il secondo Stato membro può richiedere al ricercatore di comprovare che il titolare:</p> <p>a) dispone di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità dello Stato membro interessato;</p> <p>b) dispone di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere all'assistenza sociale dello Stato membro interessato.</p> <p>Gli Stati membri valutano tali risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo nazionale delle retribuzioni e delle pensioni come del numero dei familiari.</p>			
<p><i>Articolo 29</i>  <b>Garanzie procedurali e trasparenza</b>  1. Le autorità competenti degli Stati membri prendono una decisione sulla domanda completa di autorizzazione e</p>	<p><i>Articolo 18</i>  <b>Garanzie procedurali e trasparenza</b>  1. La decisione sulla domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno è</p>	<p><i>Articolo 15</i>  <b>Garanzie procedurali</b>  1. Le autorità competenti degli Stati membri adottano al più presto una decisione sulla domanda completa</p>	<p><i>Articolo 29</i>  La normativa nazionale vigente fissa i principi richiamati nella bozza di articolo, in</p>

<p>la notificano al richiedente per iscritto in conformità delle procedure di notifica previste dalla pertinente legislazione nazionale, quanto prima e comunque entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro 30 giorni per i ricercatori e gli studenti cittadini di paesi terzi che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità.</p> <p>2. Ove le informazioni fornite a sostegno della domanda siano insufficienti, le autorità competenti segnalano al richiedente le altre informazioni ritenute necessarie e fissano un termine ragionevole per completare la domanda. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive richieste.</p> <p>3. La decisione di rifiuto della domanda di autorizzazione è notificata al cittadino di paese terzo interessato in conformità delle procedure di notifica previste dalla pertinente legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di impugnazione disponibili, il giudice o l'autorità nazionale dinanzi ai quali cui l'interessato può presentare ricorso e i termini per proporre l'azione.</p> <p>4. Ove una domanda sia respinta o un'autorizzazione rilasciata in conformità della presente direttiva sia revocata, l'interessato ha diritto di proporre un'impugnazione legale</p>	<p>adottata e comunicata al richiedente entro un termine tale da non ostacolare il compimento degli studi prescelti ma che lasci alle autorità competenti un tempo sufficiente per trattare la domanda.</p> <p>2. Ove le informazioni fornite a sostegno della domanda siano insufficienti, l'esame della domanda può essere sospeso e le autorità competenti segnalano al richiedente le altre informazioni ritenute necessarie.</p> <p>3. La decisione di rifiuto della domanda di permesso di soggiorno è notificata al cittadino di un paese terzo interessato in conformità delle procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di impugnazione disponibili e i termini per proporre l'azione.</p> <p>4. Ove una domanda sia respinta o un permesso di soggiorno rilasciato in conformità della presente direttiva sia revocato, l'interessato ha diritto di proporre un'impugnazione legale dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione.</p>	<p>e dispongono, ove appropriato, procedure accelerate.</p> <p>2. Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono carenti, l'esame della domanda può essere sospeso e le autorità competenti comunicano al richiedente le informazioni da fornire.</p> <p>3. La decisione di rigetto della domanda di permesso di soggiorno è notificata al cittadino del paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di ricorso disponibili e i termini per proporre l'azione.</p> <p>4. Se la domanda è respinta o se il permesso di soggiorno rilasciato conformemente alla presente direttiva è revocato, l'interessato ha diritto di agire legalmente dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione.</p>	<p>larga misura comuni ad altre direttive vigenti nel settore della migrazione. In particolare,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con riguardo al <b>comma 1</b>, si richiama il comma 9 dell'articolo 5 del TUI, ove è precisato che “<i>il permesso di soggiorno è rilasciato ... entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda.</i>”;</li> <li>• con riguardo al <b>comma 2</b>, si richiamano le norme procedurali, di carattere generale, fissate dal diritto amministrativo;</li> <li>• con riguardo al <b>comma 3</b>, si citano: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il comma 6 dell'articolo 2 del TUI, ove è precisato che “<i>ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o</i></li> </ul> </li> </ul>
---	--	---	---

<p>dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione.</p>			<p><i>spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato";</i></p> <p>b) <i>il comma 3 dell'articolo 3 del Regolamento di attuazione, ove è chiarito che "...il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno...sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, per</i></p>
---	--	--	--

			<p><i>indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato”;</i></p> <p>c) l'articolo 6-bis del Regolamento di attuazione, in cui è previsto che “...l'autorità diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto ...Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione ...”</p> <p>d) il comma 1 dell'articolo 12 del Regolamento di attuazione, ove è chiarito che “...quando il permesso di soggiorno è rifiutato il Questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto...”.</p> <p>• con riguardo al <b>comma 4</b>, si richiamano le</p>
--	--	--	--

<p><i>Articolo 30</i>  <b>Trasparenza e accesso delle informazioni</b>  Gli Stati membri rendono disponibili informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, tra cui le risorse minime mensili richieste, i diritti, tutti i documenti giustificativi da allegare alla domanda e le tasse applicabili. Gli Stati membri rendono disponibili informazioni sugli istituti di ricerca autorizzati ai sensi dell'articolo 8.</p> <p><i>Articolo 31</i>  <b>Tasse</b>  Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di una tassa per l'esame delle domande presentate in conformità della presente direttiva.</p>	<p>-----</p> <p><i>Articolo 20</i>  <b>Tasse</b>  Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di una tassa per l'esame delle domande presentate in conformità della presente direttiva.</p> <p>-----</p>	<p>-----</p> <p>-----</p>	<p>norme procedurali, di carattere generale, fissate dal diritto amministrativo ove all'articolo 3, comma 4, della novellata legge 241/2000, è previsto "In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere."</p> <p><i>Articolo 30</i></p> <p><b>Non</b> è presente nel TUI una specifica disposizione in tal senso.</p> <p><i>Articolo 31</i></p> <p>La normativa nazionale vigente stabilisce, all'articolo 5, comma 2-ter del TUI, il <i>contributo che lo straniero deve pagare per il rilascio</i></p>
---	---	---------------------------	--

<p>L'importo di tale tassa non può essere tale da compromettere gli obiettivi della direttiva.</p> <p><i>Articolo 32</i>  <b>Punti di contatto</b>  1. Gli Stati membri designano punti di contatto incaricati di ricevere e trasmettere le informazioni necessarie all'attuazione degli articoli 26 e 27.  2. Gli Stati membri assicurano un adeguato livello di cooperazione nello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1.</p> <p><i>Articolo 33</i>  <b>Statistiche</b>  Annualmente, e per la prima volta entro il [...], gli Stati membri comunicano alla Commissione statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi a cui hanno rilasciato autorizzazioni conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>31</sup>. Inoltre, nella misura del possibile, trasmettono alla Commissione statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi le cui autorizzazioni sono state rinnovate o revocate nell'anno civile precedente, indicandone la cittadinanza. Allo stesso modo, comunicano statistiche sui familiari dei ricercatori ammessi. Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un</p>	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	<p><i>e il rinnovo del permesso di soggiorno.</i></p> <p><i>Articolo 32</i></p> <p>In merito a tali attività <b>non</b> sono previsti nella norma nazionale <i>punti di contatto</i>, incaricati di ricevere e trasmettere informazioni relative a <i>studenti e ricercatori..</i></p> <p><i>Articolo 33</i></p> <p>Per le attività di monitoraggio e statistica, l'ISTAT è il riferimento nazionale per l'UE.</p>
---	---	---	--

<p>anno civile e sono trasmesse alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è [...].</p> <p><b>Articolo 34</b> <b>Relazioni</b> Periodicamente, e per la prima volta entro [cinque anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie.</p>	<p><b>Articolo 21</b> <b>Relazioni</b> Periodicamente, e per la prima volta entro il 12 gennaio 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie.</p>	<p><b>Articolo 16</b> <b>Relazioni</b> La Commissione riferisce periodicamente, e per la prima volta entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, ove opportuno, le modifiche necessarie.</p>	<p><b>Articolo 34</b> Norma programmatica delle attività comunitarie. Non di interesse per il diritto interno.</p>
<p><b>Articolo 35</b> <b>Recepimento</b> 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni a decorrere dall'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in</p>	<p><b>Articolo 22</b> <b>Recepimento</b> Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 gennaio 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.</p>	<p><b>Articolo 17</b> <b>Attuazione</b> 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2007. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni</p>	<p><b>Articolo 35</b> Norma programmatica delle attività correlate al recepimento.</p>

<p>disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità del riferimento e la formulazione di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.</p>	<p><i>Articolo 23</i>  <b>Disposizioni transitorie</b>  In deroga alle disposizioni di cui al Capo III, gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare permessi ai sensi della presente direttiva in forma di permesso di soggiorno per un periodo fino a due anni, dopo la data stabilita nell'articolo 22.</p> <p><i>Articolo 24</i>  <b>Limiti temporali</b>  Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/109/CE gli Stati membri non sono tenuti a tener conto del periodo durante il quale lo studente, l'alunno che partecipa a un programma di scambio, il tirocinante non retribuito o il volontario ha soggiornato in quanto tale nel loro territorio, al fine della concessione di ulteriori diritti ai sensi della legislazione nazionale ai cittadini di paesi terzi in</p>	<p>essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p> <p><i>Articolo 18</i>  <b>Disposizione transitoria</b>  In deroga alle disposizioni del capo III, gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare permessi conformemente alla presente direttiva sotto forma di permesso di soggiorno per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 17, paragrafo 1.</p> <p><i>Articolo 19</i>  <b>Zone di libero spostamento</b>  La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto dell'Irlanda a mantenere le intese relative alla zona di libero spostamento menzionate nel protocollo, allegato con il trattato di Amsterdam al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 14 del</p>	
---	---	---	--

<p><i>Articolo 36</i>  <b>Abrogazione</b>  Le direttive 2005/71/CE e 2004/114/CE sono abrogate con effetto dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B.  I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.</p> <p><i>Articolo 37</i>  <b>Entrata in vigore</b>  La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p> <p><i>Articolo 38</i>  <b>Destinatari</b>  Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.</p>	<p>questione.</p> <p>-----</p> <p><i>Articolo 25</i>  <b>Entrata in vigore</b>  La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p> <p><i>Articolo 26</i>  <b>Destinatari</b>  Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea</p>	<p>trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda.</p> <p>-----</p> <p><i>Articolo 20</i>  <b>Entrata in vigore</b>  La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p> <p><i>Articolo 21</i>  <b>Destinatari</b>  Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.</p>	<p><i>Articolo 36</i></p> <p>Norma programmatica delle attività correlate al recepimento.</p> <p><i>Articolo 37</i></p> <p>Norma programmatica delle attività correlate al recepimento.</p> <p><i>Articolo 38</i></p> <p>Norma programmatica delle attività correlate al recepimento.</p>
---	---	---	---

--	--	--	--